

TI_GERICHTE 38.2017.24 vom 20. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.24_d20161220

FR: TI_GERICHTE 38.2017.24 du 20 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2017.24 del 20 dicembre 2016

Regeste

Sospensione di 5 giorni per non aver consegnato le ricerche di lavoro del mese 11/2016. La prova del rispetto del termine ex art. 26 cpv. 2 OADI incombe al ricorrente. In casu il ricorrente non ha dimostrato di aver imbucato le ricerche di lavoro presso l'URC

Erwägungen

E. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche insufficienti).

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.A - 1.C. dell'ottobre 2011).

Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10 a 19 giorni e per il terzo invio oltre il termine, l'incarto va rinviato al servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E dell'ottobre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D.Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3 Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso concreto l'URC ha sospeso l'assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. 21), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 entro il termine legale contemplato dall'art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.

L'insorgente non ha consegnato nessuna ricerca di lavoro per il mese di novembre 2016.

In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall'aprile 2011 la sanzione prevista dall'art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall'OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

Il TCA rileva che nel caso presente l'assicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 e nemmeno ha fornito una fotocopia o allestito un nuovo formulario.

In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_946/2015 del 2 marzo 2015).

In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.10. La decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.